



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
TERZO COLLEGIO**

La Corte di Appello di Firenze Seconda Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

*dott. Maurizio Barbarisi* *Presidente*  
*dott.ssa Isabella Mariani* *Consigliere*  
*dott.ssa Simonetta Afeltra* *Consigliere rel.*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti riuniti iscritti al nn. [REDACTED] **6 RG** del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa

la d [REDACTED]

da:

**MINISTERO DELLA DIFESA**, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, come da procura in atti;

*APPELLANTE*

*CONTRO*

[REDACTED], in proprio e in qualità di eredi di [REDACTED]

con il patrocinio degli avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA e ILARIA PACINI, come da procura in atti;

*APPELLATE*

e

la causa [REDACTED]

da:



[REDACTED], in proprio e in qualità di eredi di [REDACTED]  
con il patrocinio degli avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA e ILARIA PACINI, come da procura in  
atti;

APPELLANTI

CONTRO

**MINISTERO DELLA DIFESA**, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO  
STATO, come da procura in atti;

APPELLATO

AVVERSO

la sentenza del Tribunale di Firenze n. [REDACTED] data [REDACTED]

\* \* \*

all'udienza collegiale del [REDACTED] 8 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

**CONCLUSIONI**

per il MINISTERO DELLA DIFESA : " *Piaccia, all'Ecc.ma Corte d Appello di Firenze, in accoglimento del presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, annullare la sentenza n° [REDACTED] del Tribunale di Firenze per i motivi di cui in narrativa, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ove ritenuto necessario, e di seguito rigettare ogni avversa domanda nei confronti del Ministero della Difesa per difetto assoluto di giurisdizione, e, in subordine per infondatezza in fatto ed in diritto; in ulteriore subordine voglia ridurre la condanna disposta contro il Ministero della Difesa a titolo di danno morale e a titolo di danno patrimoniale nella misura che riterrà di giustizia. In ogni caso con condanna degli appellanti alla restituzione di quanto eventualmente versato nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al saldo ed alla restituzione delle spese di registrazione a debito della sentenza, oltre interessi.*

Per quel che concerne l'appello avverso:

"*Voglia l'Ecc. Corte d'Appello rigettare l'appello di parte avversaria in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese*".

per la parte appellata [REDACTED]: nel giudizio [REDACTED]: " *rigettare l'appello proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, perché inammissibile e comunque infondato.*

*Vittoria di spese, competenze e onorari di avvocato oltre IVA e CNPA da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario"*

Nel giudizio [REDACTED]...*In riforma della sentenza impugnata accogliere il presente atto di appello e per l'effetto affermare la perfetta cumulabilità tra il risarcimento dei danni liquidato nella stessa alla parte appellante e quanto riconosciuto alla medesima con i decreti attraverso cui il Ministero dell'Interno ha riconosciuto al Maresciallo [REDACTED] status di soggetto equiparato a Vittima del Dovere ( art. 1 comma 564 l. 266/2005) e corrisposto i benefici indennitari normativamente previsti a cagione della esposizione del medesimo alle particolari condizioni ambientali operative e a peculiari fattori di rischio di missione.*

*Nello specifico si invoca la riforma della predetta pronuncia nella parte concernente il "danno risarcibile" al punto4 pagg.10-12 come segue: "si rileva che con decreto del 10/3/09 il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle odierne attrici l'indennizzo spettante ai superstiti di una vittima del dovere, nella misura di € [REDACTED] ciascuna. A tal riguardo si osserva come l'indennizzo, sebbene abbia indiscutibilmente natura diversa dal risarcimento, è riconosciuto proprio e solo in forza del fatto che il militare è caduto*



nell'espletamento del suo servizio, diversamente non sarebbe stato erogato; si conferma per tale motivo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalle attrici e pertanto l'appellata viene condannata al risarcimento della somma sopraindicata di € [REDACTED] per ciascuna delle attrici.

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico che il marito/padre avrebbe dato alla famiglia, si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che [REDACTED], nell'estate "00", percepiva una retribuzione mensile di circa € [REDACTED] e si può presumere che egli devolvesse almeno due terzi del proprio stipendio ai bisogni della famiglia; la Sig.ra Soria è ora titolare di un trattamento pensionistico indiretto di circa € [REDACTED] al mese; la differenza di [REDACTED] e può essere rappresentativa della perdita economica subita dalle attrici. Anche qui, a nulla rileva che è intervenuto il decreto dell'11/3/09 con il quale il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle attrici, quali superstiti di una vittima del dovere, il vitalizio di [REDACTED] mensili (previsto dall'art. 4 del DPR 243/06), a decorrere dall'1/1/06, ed il vitalizio di € [REDACTED] mensili (previsto dall'art. 5 L. 206/05) a decorrere dall'1.1.08.

Pertanto nel ribadire l'impossibilità sia di scomputare dal risarcimento le somme erogate a titolo di indennizzo sia quindi di procedere al raffronto tra la situazione economica del nucleo familiare composto dalle odierne attrici prima del decesso del marito/padre e dopo tale evento, si deve osservare che:

- dal [REDACTED] la perdita economica sopra considerata si è verificata per intero: per tale periodo è dunque dovuto un risarcimento di € ([REDACTED] mensilità=) [REDACTED];

- Il risarcimento per tale voce è perciò dovuto nella misura di € [REDACTED]

condannare il Ministero della Difesa a pagare a:

- a) [REDACTED] la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio;
- b) [REDACTED] la somma di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio;
- c) alle attrici la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Con condanna dell'appellato nel senso indicato dalla riformata sentenza.

Vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio

Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002 si dichiara che comunque la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il dante causa è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere ai sensi del DPR 243/2006 nonché del DPR 37/09 ".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nei procedimenti riuniti nn. [REDACTED] RR.GG, rispettivamente il MINISTERO DELLA DIFESA nel primo e [REDACTED] nel secondo, proponevano gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. [REDACTED] che, in accoglimento parziale della domanda avanzata da [REDACTED]:

1) condannava il MINISTERO DELLA DIFESA a pagare:

- a [REDACTED] la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno "non patrimoniale" subito jure proprio;
- a [REDACTED] la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno "non patrimoniale" subito jure proprio;



- a entrambe le attrici la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno "patrimoniale" subito iure proprio;

2) dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno subito "iure hereditatis", essendo la materia devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in virtù del rapporto di servizio con la PA ;

3) condannava il convenuto Ministero a rifondere alle attrici le spese del processo, che liquida in € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per compensi professionali e € [REDACTED] per anticipazioni, oltre le spese di CTU CTP, spese generali, imposta e contributi.

2. Il primo Giudice, in via di premessa, evidenziava in sentenza che parte attrice [REDACTED] [REDACTED] avevano assunto, nell'atto introduttivo del giudizio, di essere rispettivamente moglie e figlia di [REDACTED], Maresciallo dei Paracadutisti, deceduto il [REDACTED] in conseguenza di neoplasia contratta nel corso di operazioni militari prima in Somalia e poi in Bosnia a seguito dell'uso massiccio di "uranio impoverito", senza che i militari operanti fossero informati dei relativi rischi.

Con riferimento alla questione di giurisdizione del Giudice Amministrativo l'ha accolta parzialmente (solo per le domande avanzate iure hereditatis, dato il rapporto di impiego), ma non per quelle *iure proprio* per le quali - non sussistendo alcun rapporto tra le attrici e il Ministero - ha ritenuto ravvisabile la giurisdizione dell'AGO.

A loro volta, tali domande sono state accolte ai sensi dell'art. 2050 cc, sia pure per minor somma, richiamando i dati della commissione parlamentare d'inchiesta e il decreto ministeriale 21/10/2008 con il quale è stato riconosciuto a favore del [REDACTED] il nesso causale tra la neoplasia e decesso.

Ha quantificato il danno iure proprio in [REDACTED] per ciascuna delle attrici al valore attuale comprensivo degli interessi, aumentando per la particolarità della vicenda, le somme indicate dalle Tabelle del Tribunale di Milano e detraendo tuttavia l'indennizzo ai superstiti di € [REDACTED] per ognuna e quindi liquidando la somma di € [REDACTED] per ciascuno (in base al principio della *compensatio lucri cum damno*), oltre a riconoscere il danno patrimoniale iure proprio per avere ognuna delle attrici perso l'apporto economico del marito e del padre, quantificato in € [REDACTED].

3. Il MINISTERO DELLA DIFESA, nel proc. 489/2016, ha impugnato la sentenza affidandosi ai seguenti motivi di appello:

- 1- per non aver riconosciuto il "difetto assoluto di giurisdizione" anche quanto alle domande iure proprio, trattandosi di domande che si riferiscono ad un atto di guerra inteso quale "atto politico" in quanto tale sottratto sia alla giurisdizione del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo;
- 2- per mancanza di prova circa l'esposizione ad uranio impoverito ricondotto dalla decisione ad un'ipotesi di mera probabilità;
- 3- per insussistenza del nesso di causalità e per irrilevanza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;



- 4- per non aver rinnovato la c.t.u. che era stata effettivamente disposta in primo grado su nesso causale tra neoplasia e esposizione uranio dal primo Giudice ritenuta inutilizzabile per violazione del contraddittorio tecnico sostenendo che in tal caso il primo Giudice ne avrebbe dovuto disporre il rinnovo (dato che il ctu incaricato dopo aver fatto una prima relazione- bozza non aveva mai depositato quella finale);
- 5- per aver ritenuto applicabile l'art. 2050 cc e comunque per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo visto che fino al 1999 le forze armate non erano in grado di conoscere la presenza di uranio impoverito e comunque di adottare misure di sicurezza;
- 6- infine per l'erronea quantificazione dei danni (pari a quasi il doppio di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale e anche con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale).

4. [REDACTED] hanno proposto anch'esse appello nel fasc. [REDACTED] RG dolendosi che il primo Giudice abbia applicato il principio della compensatio lucri cum damno ( in ordine al quale censuravano la sentenza anche per la tardività della relativa eccezione sollevata solo nelle memorie 183 cpc), con ciò erroneamente decurtando, dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno sia "patrimoniale" che "non patrimoniale", anche gli importi percepiti a titolo di indennizzo come congiunte di "vittima del dovere" e chiedendo che la sentenza sia riformata nel senso della piena "cumulabilità" tra il risarcimento del danno e quanto corrisposto a titolo indennitario.

5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado le cause riunite venivano trattenute in decisione all'udienza del [REDACTED] nella quale venivano assegnati i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In punto di rito, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis e 342 cpc.

Da un lato si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis cpc possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall'art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, come nella specie), quanto secondo quello dettato dall'art. 281 sexies cpc.

Quanto all'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge 134/2012, occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento della stessa.

Anche a fronte del richiamo alla rilevanza contenuto nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato e che comunque deve essere vagliato in un'ottica non meramente formalistica.



2. Di nessun pregio la contrapposta eccezione sollevata dal Ministero in memoria di replica per cui l'appello di [REDACTED] non sarebbe stato proposto con le forme dell'appello incidentale.

Trattandosi di appello spiegato autonomamente avverso la stessa sentenza nel proc. [REDACTED] Rg poi riunito e quindi successivo al primo, esso assume sostanzialmente la veste di "appello incidentale" avverso la medesima sentenza.

3. Le appellate hanno a propria volta sollevato l'ulteriore questione relativa alla tardività dell'eccezione di "compensatio lucri cum damno" in quanto avanzata solo nelle memorie ex art. 183 cpc.

La stessa non può essere accolta in quanto trattasi di **eccezione in senso lato** ( per l'analogo principio sancito in tema di emotrasfusioni: Sez.3, Sentenza n.991 del 20/01/2014: "*In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello*").

**4. Il primo motivo di appello principale è infondato**, laddove reitera la questione di " difetto assoluto di giurisdizione" in quanto " atto politico" sottratto sia alla giurisdizione ordinaria che amministrativa.

In realtà, l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria allegata dalle attrici non è la "decisione" di inviare forze militari nei territori dell'ex Jugoslavia o in Somalia, bensì la "concreta pianificazione operativa" della missione, assunta come deficitaria in punto di protezione del personale dai possibili rischi alla salute.

Quindi il *vulnus* lamentato dalle congiunte **non deriva dalla scelta politica in sé, ma dalla concreta attuazione tecnico-operativa di tale scelta da parte del Ministero preposto.**

Il Ministero continua a invocare l'autorità di Cass. SU., 05-06-2002, n. 8157: "*Gli atti che vengono compiuti dallo stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla costituzione al governo della repubblica, rispetto alla quale non è configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto (in applicazione del principio di cui in massima, le sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili)*".

Tuttavia tale indirizzo giurisprudenziale risulta superato dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità dato che Cassazione civile SU 05/05/2014 n. 9573 ( correttamente richiamata dalla sentenza di primo grado) ha invece ritenuto che "*La domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad*



**altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del g.a. solo in relazione ai pregiudizi fatti valere "iure hereditatis", giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del g.o. la domanda volta al ristoro dei danni subiti "iure proprio" dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi."**

##### **5. Devono poi essere respinti gli ulteriori motivi dal secondo al quinto.**

Circa la dedotta mancanza di prova relativa all'esposizione all'uranio impoverito occorre premettere che il primo Giudice ha correttamente rilevato che " C. è deceduto per collasso

[REDACTED]  
come risulta dalla certificazione della Divisione Generale delle pensioni militari.

Non sembra possibile stabilire con assoluta certezza se la neoplasia che ha portato C. al decesso sia stata causata dall'esposizione alle polveri di uranio: una simile certezza non è rinvenibile neppure nella perizia medico-legale di parte allegata alla citazione, e la C.T.U. chiesta in questa causa, oltre ad aver dato una risposta comunque di non certezza, è inutilizzabile essendo stata espletata in violazione del contraddittorio tecnico.

Tuttavia, **la sussistenza di un nesso di causa tra la malattia e la suddetta esposizione appare di gran lunga più probabile del suo contrario**, considerato che i dati statistici di settore, confermati anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con DM 22/12/00, evidenziano un aumento della percentuale di alcuni tipi di tumore riscontrati in militari che hanno agito nelle suddette zone di intervento rispetto alla normalità."

Orbene, oltre ai dati della prima Commissione parlamentare di inchiesta del 2000 – poi seguita da ulteriori Commissioni nelle successive legislature - anche nell'ultima Commissione di inchiesta in materia istituita nel 2015 e che ha concluso i lavori nel 2017 ( la cui relazione è agevolmente reperibile sul sito istituzionale " Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (istituita con delibera della Camera dei deputati 30 giugno 2015, modificata con successiva delibera del 15 novembre 2017) sono state avanzate le seguenti considerazioni:

- a f. 83: "Le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti. **La patogenicità dell'uranio impoverito è stata altresì riconosciuta sul piano scientifico, dal momento che la tabella delle malattie professionali, approvata con decreto ministeriale**



**del 9 aprile 2008, su proposta dell'apposita commissione scientifica, elenca al numero 15 le malattie causate da effetti non radioattivi dell'uranio e suoi composti"<sup>1</sup>.**

- a f. 86 "La probabile connessione tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, **ha indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e di precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO...**
- a f. 145 : "il rischio derivante dall'esposizione all'uranio impoverito e dagli effetti prodotti dal suo impiego militare assume un significato più pregnante, esemplificativo **non tanto di un episodio specifico e circoscritto di mancata protezione rispetto a un agente tossico ben definito dal punto di vista chimico e radiologico, quanto di uno dei tanti casi in cui, a fronte di una pluralità di situazioni di rischio note, sia nelle missioni di pace sia sul territorio nazionale, il personale militare si è trovato in condizioni di non protezione o comunque di protezione più ridotta** rispetto a quella di cui avrebbe goduto un lavoratore civile nella medesima posizione e con le stesse mansioni...."

La precedente relazione della Commissione Celli aveva a sua volta così concluso: " I rischi da esposizione ad uranio impoverito ed altri metalli pesanti e non, nanoparticelle di origine combustiva e- o risospensiva, della popolazione militare che ha prestato servizio:

- Nei Balcani durante e dopo le guerre del 1995 e 1999;
- In Iraq durante e dopo la seconda guerra del Golfo
- In Afghanistan;
- In Somalia;
- In basi e poligoni militari dove sia accertato l'uso o la prova di munizionamento bellico,

quale ad esempio il PISQ (con lancio di razzi con tracciante al torio e centinaia di brillamenti all'aria aperta, ripetuti negli anni, di centinaia di tonnellate di armamenti obsoleti);

Sono conclamati e rilevanti.

L'esposizione viene notevolmente aumentata dal fenomeno della risospensione di polveri dal terreno contaminato, fenomeno tipico di ambienti aridi.

- 
- <sup>1</sup> a f. 86 "Particolarmente significative sono le sentenze, di cui sono di seguito riportati alcuni esempi, con le quali i giudici amministrativi hanno censurato l'**atteggiamento negazionista del CVCS in merito agli effetti dell'esposizione all'uranio impoverito.**
  - "In tema di accertamenti in ordine alla dipendenza da causa di servizio, l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto tra l'impiego nei contesti fortemente inquinati dei teatri operativi (nella specie il ricorrente era stato impiegato nel 2002 nel Kosovo in zone interessate dall'utilizzo di ordigni all'uranio impoverito) e la patologia neoplastica comporta che non debba essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, **essendo invece sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta nominata in materia. In tale ottica, il verificarsi dell'evento costituisce ex se un dato sufficiente, secondo il cosiddetto « criterio di probabilità », a far sì che le vittime delle patologie abbiano diritto ai benefici previsti dalla legislazione vigente ogni qual volta, accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, l'amministrazione non riesca a dimostrare che essa non abbia determinato l'insorgenza della patologia e che questa dipenda, invece, da fattori esogeni dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica.**" (TAR Genova, (Liguria), sez. I, 29/09/2016, n. 956).



***E' perciò scientificamente impossibile escludere** che un soldato che abbia servito in quei luoghi sia stato esposto ad inquinanti di tipo genotossico, con aumento della probabilità di insorgenza di patologie a causa del servizio."*

**Pertanto sulla base del principio del 'più probabile che non' (sancito da Cass. - Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008)** non può che ribadirsi - anche a fronte della capacità mutagena e teratogena delle radiazioni ionizzanti, pacificamente riconosciuta dalla letteratura scientifica- l'efficacia delle dosi assorbite nelle zone di guerra calcate dal Mar. [REDACTED] in relazione all'insorgere della patologia tumorale, **avendo peraltro il MINISTERO già risolto la questione con il riscontro della "causa di servizio" riconosciuta in quanto "riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative" previste dall'art. 1 co.1 lett. c) DPR 243/2006 e riconosciuto il Mar. [REDACTED] "vittima del dovere" con DM 48/2008 con conseguente diritto dei superstiti agli indennizzi previsti dalla normativa di seguito richiamata.**

Si tratta infatti di un rischio che peraltro è stato anche "normativamente previsto" dall'Ordinamento proprio con la legislazione richiamata:

- art. 1 L.206/2004;

-l'art. 1, comma 563, della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), ha ampliato anche alle ipotesi di impiego "internazionale" i casi in cui i dipendenti pubblici deceduti, o che abbiano riportato lesioni comportanti invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto, sono considerati '*vittime del dovere*';

- Il comma 564 ha poi disposto che sono equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di 'missioni di qualunque natura', effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le 'particolari condizioni ambientali ed operative' ( il precedente comma 562 ha enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei citati commi 563 e 564).

Oltre a ciò si deve rilevare che **il Mar. [REDACTED] si è ammalato ( ed è repentinamente deceduto) pochi mesi dopo essere rientrato dall'ennesima missione internazionale di pace all'estero in Bosnia ove aveva stazionato dal [REDACTED]** ( e ove era già stato anche in precedenza).

Ciò pone in luce la correlazione con la permanenza in zona di conflitto e rende invece molto più labile la possibile contrazione della malattia per altre ragioni.

**Risulta del tutto ragionevole, quindi, sostenere, che la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui il [REDACTED] si è venuto a trovare in Bosnia e in Somalia renda " più probabile che non" considerare quale causa prossima quella dell'inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza - accertata dalle Commissioni parlamentari e dalle molteplici sentenze della magistratura ordinaria - di polveri di uranio impoverito che venivano a formarsi ed a**



**depositarsi sul terreno per un ampio raggio a seguito dei bombardamenti con munizioni composte da detto materiale, ritornando poi in sospensione per effetto dei venti.**

Del resto, anche l'art. 1079 del D.P.R. n. 90/2010 recante *'Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246'*, nella sua versione aggiornata dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), del D.P.R. n. 40/2012, **continua a menzionare -nella definizione dei particolari fattori di rischio che consentono l'erogazione dei benefici da riconoscere al personale militare il caso, della *".. esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, quando queste abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.*'**

**Inoltre** come ritenuto anche da Corte Conti reg. sez. giurisd. 02/11/2017 n. 318 *" L'impossibilità di stabilire un nesso immediato di causa-effetto, congiuntamente valutata con il concorso di altri fattori collegati a contesti fortemente inquinati e degradati dei teatri operativi, hanno indotto il legislatore a non richiedere, in caso di malattia dipendente da esposizione all'uranio impoverito per missione militare, la dimostrazione del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendone sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. Quanto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, l'art. 64 del DPR 1092/73 valorizza sia i fatti che siano stati la causa diretta dell'insorgere della patologia, sia quelli che abbiano svolto un ruolo "concausale" o indiretto nel decorso evolutivo, sino all'eventuale exitus (concausa efficiente e determinante).*

Nessuna delle argomentazioni contenute in atto d'appello del Ministero può quindi sminuire o infirmare la gravità delle circostanze più su rilevate

**Così operando risultano violate non solo le norme speciali già richiamate ma anche quelle di diritto civile (art. 2050 c.c.),** che sono poste a presidio della tutela della vita e della salute dei sottoposti, la cui violazione è fonte di responsabilità dell'Amministrazione, avendo il Ministero della difesa, totalmente omissivo gli interventi protettivi per i militari impiegati in operazioni belliche all'estero, onde è tenuto a risarcire i danni subiti "iure proprio", per la perdita del rapporto parentale e per la lesione dell'integrità morale, dai congiunti del militare deceduto .

Peraltro, il verificarsi dell'evento costituisce un dato sufficiente ex se, secondo il cd. "criterio di probabilità", a determinare il diritto al risarcimento, per le vittime delle patologie e per i loro congiunti.

Nella specie l'art. 2050 cc, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola (nella specie in teatri di guerra come Mostar, Sarajevo e Mogadiscio), pone a carico della Amministrazione di dimostrare che esse non abbiano determinato l'insorgenza della patologia e che essa dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

**Né alcun pregio ha la censura sulla mancata rinnovazione della ctu.**



La circostanza della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio è stata correttamente posta in luce dal primo Giudice che non aveva alcun obbligo di rinnovarla, così come non si ritiene di rinnovarla in questa sede.

Peraltro si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'inerzia della parte in relazione alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. sez. VI 8 febbraio 2011 n. 3130) **non costituendo essa un mezzo istruttorio in senso proprio ma avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione** di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, così essa vede limitata la sua portata ai meri apprezzamenti tecnici altrimenti non formulabili dal giudice, senza che sia mai possibile demandare ad essa ed al suo autore affermazioni di carattere decisorio rimesse esclusivamente all'A.G.

Così come la circostanza evidenziata dal Ministero che non vi sarebbe prova della circostanza data per scontata in sentenza che il M.llo [REDACTED] sia stato esposto ad uranio impoverito, ben potendo, viceversa, aver egli operato lontano dai suddetti siti, entra in palese contraddizione con il principio del "più probabile che non".

Ancora il Ministero cerca di smentire tale ricostruzione richiamando che nella scheda n. [REDACTED] della cartella clinica dell'ospedale "[REDACTED]", risulta nella parte relativa alla anamnesi familiare del paziente, che il padre del Maresciallo era stato sottoposto ad intervento chirurgico per [REDACTED] e che quindi il M.llo [REDACTED] fosse ereditariamente predisposto.

A prescindere dal fatto che non è allegato e non è noto se il genitore abbia poi avuto una degenerazione dei [REDACTED] in patologia tumorale, anche a voler ammettere una maggior predisposizione (data la familiarità nella formazione degli stessi), sta di fatto che questo non basterebbe ad escludere di per sé la responsabilità dell'Amministrazione anche sotto il profilo ulteriore della **totale assenza di controlli medici al rientro dalle missioni**.

Risulta infatti indispensabile ricordare **anche la non contestata ( e quindi pacifica ) circostanza che, né al rientro dalle missioni né in tempi immediatamente successivi, i militari in essa impegnati furono mai sottoposti a visite mediche di controllo ( e tra questi anche il Mar. [REDACTED] ), con ciò omettendo il MINISTERO di prestare una doverosa tutela medica** sia di profilassi preventiva che di controllo successivo al rientro dalla missione , che avrebbe potuto dirimere ogni dubbio.

Essendo, dunque, del tutto evidente il nesso eziologico tra lo svolgimento della missione militare in zone nelle quali è presente il rischio delle patologie tumorali come quella contratta dal [REDACTED] si deve ritenere che sussistano tutti i requisiti per configurare una responsabilità del MINISTERO DELLA DIFESA ex art. 2050 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati dalle conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito (Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008" *In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il*



previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso; **resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno** " v. anche Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014 "In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto anti giuridico, mentre **incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.**")

Ciò rileva sul piano dell'elemento soggettivo, negato dall'appellante, sul versante della "colpa". Come osserva la stessa Amministrazione, "è ovvio che l'attività di un militare che partecipa a operazioni di guerra è intrinsecamente pericolosa" ( v. comparsa conclusionale a f. 23 ) il che tuttavia porta a richiamare i criteri e i presupposti appena evidenziati, a proposito dell'art. 2050 cc..

Ora la difesa erariale sulla scorta di Cass. civ., sez. III, 30-11-2006, n. 25479 sostiene che "Alle attività della p.a., che siano svolte per soddisfare imprescindibili esigenze della collettività, nelle quali si identificano le sue stesse finalità istituzionali, non è applicabile la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2050 c.c., dovendosi escludere nel caso delle predette attività l'esistenza di un fine utilitario proprio dell'amministrazione e non potendo il giudice sindacare l'idoneità e sufficienza delle misure e dei mezzi da essa posti in essere nell'organizzazione dei suoi servizi (nella specie, si trattava dell'esercizio dell'attività di polizia)."

Tuttavia la giurisprudenza più recente ha "aggiornato" tale principio nel senso di non escluderlo "tout court" ( come vorrebbe l'appellante Ministero) ma di parametrarlo " ai mezzi adoperati" in quanto ( v. Cassazione civile sez. III 10/10/2014 n. 21426 già citata, in motivazione) se è vero che premette che : "L'attività di polizia svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto essa si configura come compito indefettibile imposto allo Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, siccome esercitata in difesa di beni e interessi dell'intera collettività e volta ad opporsi, dunque, alle potenziali offese che possano essere ad essi inferte da agenti esterni" in ogni caso aggiunge e precisa che " **tale attività può, tuttavia, ricondursi nell'ambito della fattispecie di cui al citato art. 2050 c.c., per la natura dei mezzi adoperati; ove, però, si tratti di armi e di altri mezzi di coazione di pari pericolosità, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ. occorre riscontrare** - in base ad un giudizio di merito non implicante un sindacato sulle scelte rimesse alla discrezionalità amministrativa, ma che attinge ai suoi limiti esterni - **l'inoperatività della scriminante di cui all'art. 53 c.p.**, e ciò, segnatamente, sia in ragione di un **uso imperito o imprudente degli anzidetti mezzi pericolosi ovvero del loro oggettivo carattere di anormalità ed eccedenza** e, dunque, di sproporzionalità evidente rispetto alla situazione contingente .Ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al soggetto danneggiato, che invoca la responsabilità della p.a. per la intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati (armi o altri mezzi di coazione del pari pericolosi) nell'attività di polizia rivolta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, fornire la dimostrazione di quelle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto anti giuridico (oltre a dover fornire la dimostrazione del nesso eziologico tra la pericolosità dei mezzi



adoperati ed il danno patito); **incomberà, invece, alla p. a. la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno".**

Ciò ridonda sul piano dell'**elemento soggettivo** dato che, come emerso diffusamente nella giurisprudenza amministrativa che si è largamente occupata del tema, **da più parti si è stabilito – a smentire la tesi negazionista – che "sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992** (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipment Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995)" : così, letteralmente, T.A.R. Catanzaro, 2 ottobre 2014 n. 1568 condivisa da T.A.R. Piemonte Sez. I, 06/03/2015, n. 429; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 11 ottobre 2016, n. 284; T.A.R. Liguria Sez. II, 14/03/2016, n. 247; id., 15-1-2015, nm. 15; TAR Friuli, 19.6.2014 n. 308; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, 16-08-2012, n. 7363; TAR Salerno Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2034).

Emerge in tal modo la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra de quibus, ribadendosi come la probabile connessione tra l'esposizione a uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l'ONU – negli anni successivi - a vietare l'utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99)": TAR Toscana, sez. I, 10 marzo 2016 n. 431 e, da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I, 18 Aprile 2017, n. 564.

Le munizioni all'uranio impoverito sono in grado di sviluppare temperature molto elevate al momento dell'impatto capaci di perforare le corazzature, tali da fondere e polverizzare tanto l'uranio stesso quanto i materiali di cui è composto l'obiettivo. Il risultato finale è dunque un aerosol composto di frammenti finissimi di uranio e di altri materiali, che investe il luogo del bombardamento e vi permane per lungo tempo, dando vita ad un inquinamento persistente, derivante da polveri depositate ovunque, destinate ad essere risospese nell'aria per effetto dei venti. ( Cfr. Air Force Armament Laboratory, Morphological Characteristics of Particulate material Formed from High Velocity Impact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final Report for period **October 1977-October 1978, Air Force system Com- mand-United States Air Force-Eglin** Air Force Base, Florida, ff. **8 ss. e 13**).

Non resta, allora, che **respingere i motivi dal secondo al quinto** e confermare la sentenza impugnata relativamente all'affermazione della responsabilità del MINISTERO DELLA DIFESA nella causazione del decesso del [REDACTED]

6.A confortare tale decisione, soccorre anche **la recentissima Cassazione civile sez. III 04/10/2018 n. 24180** che ha così deciso, **risolvendo peraltro anche l'ulteriore questione oggetto di "appello incidentale" (circa la compensatio lucri cum danno) e che pure deve essere respinto .**



Trattasi, nel caso esaminato dal Supremo Collegio, del ricorso proposto dai congiunti di un Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano per la morte del loro congiunto, dovuta a patologia tumorale insorta a causa dell'omessa adozione di misure di prevenzione, precauzione e sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi per la salute derivanti dall'inalazione di particelle tossiche prodotte dall'esplosione di proiettili composti da uranio impoverito nel territorio bosniaco, nel quale V.S. aveva prestato servizio nel periodo [REDACTED]

Tale precedente che **si ritiene di invocare anche quale precedente conforme ex art. 118 disp.att. cpc**, così statuiscè *I primi due motivi di ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.*

**La Corte territoriale, invero, ha rigettato le doglianze concernenti il merito della controversia (correlazione tra patologia tumorale ed uranio impoverito, illiceità del fatto per violazione degli artt. 2087 e 2050 c.c., esercizio della funzione istituzionale delle Forze Armate, inapplicabilità della regola sulla responsabilità aquiliana) sia perchè ritenute generiche ed aspecifiche sia perchè comunque superate dalla condivisa (e testualmente riportata) motivazione dell'impugnata sentenza....** Nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente fatto propria la motivazione adottata dal Tribunale, sicchè non residua alcun dubbio sull'attribuibilità alla Corte medesima delle ragioni giustificative esposte; siffatte ragioni appaiono, inoltre, chiare ed esaustive, nonchè idonee a superare le su riportate censure concernenti il merito della controversia; ed invero **la Corte, pienamente condividendo - tra l'altro - i giudizi espressi dalle costituite Commissioni mediche, ha ritenuto esistente non solo il collegamento causale tra l'attività espletata in missione dal militare e l'evoluzione della patologia tumorale obiettivamente diagnosticata e rappresentante la causa primaria del decesso ma anche il nesso causale tra il comportamento colposo dell'Autorità militare (mancata informazione adeguata del personale militare in, servizio, mancata pianificazione e valutazione degli elementi di rischio) mancata predisposizione e consegna delle misure di protezione individuale atte almeno a ridurre il rischio da affrontare) e la detta patologia.**

Siffatto rigetto della censura concernente la motivazione sul merito della controversia comporta il superamento della doglianza riguardante l'affermata inammissibilità dell'appello per aspecificità, da ritenersi assorbita.

**Il terzo motivo è fondato.**

**Con sentenze 12564 e 12565/2018 questa S.C. a sezioni unite ha, invero, ribadito che la "compensatio lucri cum damno" (integrante un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello; conf. Cass. 991/2014) "opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni"; nello specifico, poi, ha confermato che nelle ipotesi, quale quella in questione, in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del difalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa."**

Sulla scorta di tali condivise statuizione della Suprema Corte, consegue quindi anche il rigetto dell'appello incidentale.



7. Rimane solo l'ultimo motivo di appello principale sul **quantum, che è parzialmente fondato**

Lamenta il Ministero in primo luogo che la sentenza che abbia quantificato in € [REDACTED] il danno parentale a favore di ciascuna attrice, superando il limite massimo previsto dalle tabelle in uso del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno da morte del congiunto con la seguente motivazione: *"l'importo è aumentato rispetto al massimo previsto dalla tabella, in considerazione della sofferenza indotta, prima che dal decesso, dall'aver appreso della esistenza di una malattia che non avrebbe lasciato scampo"*.

La censura sotto tale profilo **è fondata**, essendosi il Tribunale immotivatamente discostato dalle tabelle del Tribunale di Milano.

La Corte, investitane del potere dall'impugnazione in esame, intende, in questa sede, riformulare *ex novo* il calcolo dei danni non patrimoniali *de quibus* con l'applicazione, ormai pacifica in giurisprudenza, delle Tabelle del Tribunale di Milano<sup>2</sup>, per cui, trattandosi di criterio equitativo, questa Corte, ritiene possibile applicare direttamente le Tabelle aggiornate al 2018. Ciò premesso, risultano applicabili, in particolare, le seguenti voci delle tabelle del Tribunale di Milano del 2018:"

*Danno non patrimoniale per la morte del congiunto...*

*--A favore del figlio per morte di un genitore: da € 165.960 a € 331.920;*

*--A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto: da € 165.960 a € 331.920"*

La Corte ritiene che, tenuto conto in via di "personalizzazione" della giovanissima età dello scomparso nonché della moglie e della figlia debba essere liquidato, in favore di ciascuna delle attrici, l'importo "massimo", pari ad € [REDACTED] in quanto nella liquidazione del ristoro per una lesione siffatta, al di là del crudo dolore che di per sé provoca, è necessario tenere conto dell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

**Sulla somma sopraindicata in linea capitale per ciascuna attrice, dovranno essere calcolati gli interessi legali previa devalutazione di ognuno dei due importi alla data del decesso del [REDACTED] e poi via via rivalutato fino alla presente sentenza, oltre ulteriori interessi dalla sentenza odierna al saldo effettivo.**

Per il resto la sentenza deve essere confermata laddove stabilisce che *"con decreto del 10/3/09 il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle odierne attrici l'indennizzo spettante ai superstiti di una vittima del dovere, nella misura di € [REDACTED] ciascuna."* e conseguentemente laddove

<sup>2</sup> Cass. 12464/2012 :. *Il riferimento ai criteri di liquidazione predisposti dal Tribunale di Milano garantisce tale uniformità di trattamento, essendo esso già ampiamente diffuso nella prassi sul territorio nazionale, e ad esso la Corte di cassazione riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in applicazione dell'art. 3 Cost., sempre che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.*



scorpora l'indennizzo che tuttavia andrà detratto non più dal maggior importo di € [REDACTED] ciascuno, ma dal minor importo di € [REDACTED] ciascuno e a sua volta l'indennizzo da decurtare dovrà essere incrementato degli interessi legali, decorrenti dalla sua erogazione, sulla somma rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza.

La censura è invece errata nella parte in cui critica la liquidazione ( in € [REDACTED] ) del "danno patrimoniale iure proprio", pure riconosciuto a favore delle attrici ( così come è infondata la contrapposta censura in via di appello incidentale laddove chiede che non si tenga conto delle elargizioni percepite anche sul piano del danno patrimoniale e si aumenti tale voce fino a € [REDACTED] ).

Il Giudice di prime cure, ha correttamente ricostruito che [REDACTED] percepiva una retribuzione mensile di circa € [REDACTED] , ritenendo che egli devolvesse almeno due terzi del proprio stipendio ai bisogni della famiglia e considerando anche che la [REDACTED] è ora titolare di un trattamento pensionistico indiretto di circa € [REDACTED] al mese; per cui ha sostenuto che la differenza di € [REDACTED] / mese può essere rappresentativa della perdita economica subita dalla attrici, escludendo la quota sibi.

In sostanza dalla retribuzione di € [REDACTED] euro il Tribunale ha decurtato la *quota sibi* di circa [REDACTED] euro e anche la somma di [REDACTED] euro della pensione ( [REDACTED] ), ottenendo l'importo di € [REDACTED] euro che ha considerato quale " danno patrimoniale", tenendo presente che nello scorporo del trattamento pensionistico già si tiene conto anche dell'indennizzo.

Orbene il Ministero censura la sentenza sostenendo che dopo aver correttamente escluso la *quota sibi* avrebbe dovuto escludere anche quella "*parte del reddito che, sebbene conferita alla gestione familiare, veniva, in realtà, utilizzata per soddisfare i consumi (in senso lato) della medesima vittima nell'ambito di tale comunione familiare*" con ciò sottraendo dalla somma di [REDACTED] anche quella "*parte del reddito che, sebbene conferita alla gestione familiare, veniva, in realtà, utilizzata per rispondere ai bisogni del defunto*" e quindi "*partendo dalla cifra di [REDACTED] euro (retribuzione mensile del [REDACTED] ), essa deve essere suddivisa per il numero dei componenti del nucleo familiare (tre), di talché si ottiene una somma di poco superiore a [REDACTED] euro, che ragionevolmente rappresenta quella cifra che costituisce quella parte del reddito che, sebbene conferita alla gestione familiare, veniva, in realtà, utilizzata per rispondere ai bisogni dello stesso [REDACTED] Dalla somma di [REDACTED] euro devono essere dunque sottratti non solo [REDACTED] euro come cifra presuntivamente non devoluta ai bisogni della famiglia (c.d. quota sibi), e [REDACTED] euro a titolo di trattamento pensionistico indiretto mensile di cui la [REDACTED] è titolare, ma anche ulteriori [REDACTED] euro. Il risultato ([REDACTED] euro) è la misura effettiva della perdita economica mensile subita dalle attrici."*

Risulta evidente l'inaccoglibilità di siffatto ragionamento non solo perché porta a sostanzialmente " duplicare" la quota sibi, ma anche perché intrinsecamente contraddittoria dato che , se conferita "*alla gestione familiare*" e quindi alla vita comune del nucleo non si vede come potesse poi essere "*in realtà, utilizzata per soddisfare i consumi (in senso lato) della medesima vittima nell'ambito di tale comunione familiare*".



**La sentenza impugnata va di conseguenza parzialmente riformata secondo quanto dianzi argomentato.**

8. In punto di spese deve qui trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez. 6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).

Ciò rilevato, si osserva che in questa fase di giudizio ancorché [REDACTED] non siano rimaste vittoriose in relazione al maggior avere, mentre è stato accolto parzialmente il motivo sul quantum proposto da MINISTERO DELLA DIFESA, tuttavia [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in considerazione dell'esito complessivo della lite, permangono prevalentemente vittoriose.

Si impone pertanto una **parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi in ragione di un terzo**, ponendo a carico del MINISTERO DELLA DIFESA il residuo di due terzi per ambo i gradi .

Le spese di primo grado – al netto dell'operata compensazione – vengono liquidate nella stessa misura indicata dal primo Giudice .

Le spese del presente grado si indicano per l'intero ( e sulle stesse dovrà essere compiuta la compensazione di un terzo ) sulla base del seguente computo:

Valore della Causa: Da € [REDACTED]

Fase di studio della controversia, valore medio: € [REDACTED]

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € [REDACTED]

Fase decisionale, valore medio: € [REDACTED]

Compenso tabellare (valori medi) € [REDACTED]

Aumento del 30 % per presenza di due parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € [REDACTED]

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11 [REDACTED] % **per rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge.**

**A tanto si provvede in dispositivo.**

Infine, in riferimento al rigetto dell'appello incidentale **non** è dovuto il CU in quanto Soria e Cinelli devono ritenersi "esenti" trattandosi di "**causa promossa da congiunti di vittime del dovere** .

**PQM**

La Corte di Appello di Firenze definitivamente decidendo sull'appello rispettivamente proposto nelle cause riunite nn. [REDACTED] , dal MINISTERO DELLA DIFESA e da



[REDACTED], entrambi avverso la sentenza del Tribunale di FIRENZE  
[REDACTED], così dispone:

- 1- in parziale accoglimento dell'appello del MINISTERO DELLA DIFESA ridetermina in € [REDACTED] per ciascuno la minor somma dovuta dal MINISTERO a favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sulle somme previamente devalutate al dì del decesso di [REDACTED] e poi via via rivalutate anno per anno fino alla presente sentenza, il tutto previa detrazione – per ognuna delle somme riconosciute a tale titolo - dell'importo di € [REDACTED] per ciascuno, a sua volta incrementato degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza e oltre interessi legali successivi e fino al saldo;
- 2- rigetta nel resto l'appello del MINISTERO DELLA DIFESA;
- 3- rigetta anche l'appello incidentale di [REDACTED];
- 4- conferma nel resto la sentenza gravata;
- 5- compensa per 1/3 le spese del doppio grado;
- 6- condanna il MINISTERO DELLA DIFESA al rimborso dei restanti 2/3 delle spese processuali del doppio grado in favore di [REDACTED] che liquida per l'intero, quanto al primo grado, nella stessa misura indicata dal primo Giudice e per l'intero quanto al presente grado in € [REDACTED] oltre 15% per rimborso forfetario e oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA dichiaratosi antistatario.

Firenze [REDACTED]

Il Consigliere  
Relatore ed estensore  
*Simonetta Afeltra*

Il Presidente  
*Maurizio Barbarisi*

#### **Nota**

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*

